



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per gli affari esteri

2013/0110(COD)

28.11.2013

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Relatore per parere: Elmar Brok

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società coordina le disposizioni degli Stati membri dell'UE per quanto riguarda i conti annuali e le relazioni sulla gestione delle società di capitali. L'attuale versione della quarta direttiva è il risultato di una serie di modifiche dal 1983 al 2006..

Gli emendamenti presentati nel presente parere intendono integrare le informazioni che le società forniscono sulla catena di forniture, e garantire la coerenza tra la definizione data dalla quarta direttiva per le grandi aziende ed i relativi requisiti specifici.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Emendamento

(6) Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, occorre che le società siano tenute a includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione comprende la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi. ***Essa comprende inoltre le catene di approvvigionamento delle società e dei loro subappaltatori in caso di importanti attori in queste catene.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività; **a sua volta** la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio “pensare anzitutto in piccolo”, occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE si applichino soltanto ad alcune società e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

Emendamento

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI), **ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di proporre modalità per esonerare le microimprese da alcuni regolamenti** e ha proposto misure per aumentare la produttività **mentre** la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio “pensare anzitutto in piccolo”, occorre che gli obblighi di informativa imposti dalla direttiva 78/660/CEE e dalla direttiva 83/349/CEE si applichino soltanto ad alcune società e ad alcuni gruppi di grandi dimensioni.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle

Emendamento

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale delle attività e al fatturato. Occorre esonerare **le microimprese e** le PMI da obblighi supplementari, ed è necessario che l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione sia imposto soltanto alle

società che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

società che occupano in media più di 500 lavoratori, abbiano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. Nell'adottare criteri che permettano di determinare gli organi soggetti all'obbligo di divulgare informazioni di carattere non finanziario, è opportuno tener conto delle differenze nei livelli di sviluppo economico dei singoli Stati membri e, di conseguenza, del fatto che, perché un'attività economica produca lo stesso risultato, paesi diversi necessiteranno di un diverso numero medio di dipendenti. Pertanto, nella scelta dei criteri per determinare quali organi debbano essere soggetti a questi nuovi obblighi di informativa, è opportuno porre un maggiore accento sul totale di bilancio o sul fatturato netto.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle grandi società

(16) L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, **la disabilità**, il percorso formativo e professionale si applicherebbe soltanto alle

quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

grandi società quotate. Pertanto, occorre che l'obbligo non si applichi alle piccole e medie imprese che possono essere esentate da alcuni obblighi contabili ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. Occorre che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 46 bis della direttiva 78/660/CEE. È necessario che le società che non hanno una politica in materia di diversità non siano obbligate a dotarsi di una tale politica, ma siano unicamente tenute a spiegare chiaramente i motivi alla base di questa scelta.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CE

Articolo 46 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione

(iii) i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Emendamento

(iii) i rischi connessi a tali aspetti, ***i rischi connessi alle attività della società, che possono provocare o hanno provocato gravi ripercussioni negative in termini sociali, ambientali e di diritti umani***, e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Motivazione

I Principi guida su imprese e diritti umani indicano che le imprese cercano di impedire o mitigare gli impatti negativi sui diritti umani che sono direttamente collegati alla loro attività, prodotti o servizi, anche se non hanno contribuito a tali impatti. Per disporre di una piattaforma comune a livello internazionale e rendere possibile un confronto tra società, una società dovrebbe sempre avvalersi di un quadro unionale o internazionale, piuttosto che locale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CE

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, specificando lo standard seguito;

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, **quali: il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento “Proteggere, Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect and Remedy” Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.**

Questa disposizione si applica fatti salvi i requisiti della presente direttiva o di altre normative o linee guida dell'Unione europea contenenti norme più specifiche per la comunicazione d'informazioni di carattere non finanziario da parte delle società.

Nel fornire tali informazioni di carattere non finanziario, la società indica quale quadro giuridico ha utilizzato.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CE
Articolo 46 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società;

Emendamento

nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, **e dell'impatto a livello sociale, ambientale e dei diritti umani**, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CE
Articolo 46 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione europea sviluppa orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e degli indicatori di prestazione non finanziari al fine di coadiuvare le società nella comunicazione.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CE
Articolo 46 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione pubblica gli orientamenti e la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo degli orientamenti entro 18 mesi dall'adozione

della direttiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 78/660/CE

Articolo 46 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione istituisce un comitato interno di orientamento in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario inteso a sostenere l'attuazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario e a coinvolgere i soggetti interessati nello sviluppo di orientamenti sulla metodologia e sull'utilizzo degli standard internazionali e degli indicatori di prestazione non finanziari in modo equilibrato e aperto.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 78/660/CE

Articolo 46 - paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

'5. La società che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), se la stessa società e le sue imprese figlie sono incluse nel bilancio consolidato e nella relazione consolidata sulla gestione di un'altra società e se la relazione consolidata sulla gestione è stata redatta ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio.'

soppresso

Motivazione

Una grande società è spesso costituita da più società; se esiste un rischio all'interno della società madre, dovrebbe essere chiaro in quale società figlia esista questo rischio. Una esclusione delle società figlie dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b), diminuirebbe la chiarezza necessaria.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 78/660/CE

Articolo 1 – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.”;

Emendamento

g) la descrizione della politica della società in materia di diversità nella composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la diversità geografica, **la disabilità**, il percorso formativo e professionale, gli obiettivi della politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Se la società non ha una politica di questo tipo, la dichiarazione contiene la spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.”;

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CE

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a

Emendamento

Per le imprese madri di imprese da consolidare che insieme occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a

20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, tra cui:

20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, ***tenendo conto dell'intera catena di forniture della società***, tra cui:

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CE

Articolo 36 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione

i rischi connessi a tali aspetti e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Emendamento

i rischi connessi a tali aspetti ***legati alle attività della società, che possono provocare o hanno provocato gravi ripercussioni negative in termini sociali, ambientali e di diritti umani***, e le relative modalità di gestione adottate dalla società.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Direttiva 83/349/CE

Articolo 36 - paragrafo 1

Testo della Commissione

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, ***specificando lo standard seguito***;

Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali, quali: ***il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS), e standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) dell'ONU, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in***

attuazione del quadro di riferimento “Proteggere, Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect and Remedy” Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e la Global Reporting Initiative.

Questa disposizione si applica fatti salvi i requisiti della presente direttiva o di altre normative o linee guida dell'Unione europea contenenti norme più specifiche per la comunicazione d'informazioni di carattere non finanziario da parte delle società.

Nel fornire tali informazioni di carattere non finanziario, la società indica quale quadro giuridico ha utilizzato.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 4 - paragrafo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Entro il [tre anni dopo l'adozione della presente direttiva], la Commissione riesamina le disposizioni di cui all'articolo 46 e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio con l'accompagnamento di proposte legislative, se del caso, riguardanti:

- informazioni di carattere non finanziario comunicate in pratica, compresa la catena di fornitura, posto che la comunicazione sia effettiva e siano indicati orientamenti e metodi adeguati;

- progressi in termini di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario su scala globale;

- l'attuazione del quadro di riferimento delle Nazioni Unite "Proteggere, Rispettare e Rimediare" ("Protect, Respect and Remedy" Framework) e dei suoi principi guida, nonché degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali;

PROCEDURA

Titolo	Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni.	
Riferimenti	COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 21.5.2013	
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 12.9.2013	
Relatore per parere Nomina	Elmar Brok 27.11.2013	
Relatore per parere sostituito	Thijs Berman	
Esame in commissione	26.9.2013	11.11.2013
Approvazione	26.11.2013	
Esito della votazione finale	+: 25	–: 10
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mark Demesmaeker, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Marusya Lyubcheva, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Pier Antonio Panzeri, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Werner Schulz, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Eleni Theoharous, Inese Vaidere, Nikola Vuljanić	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Kinga Gál, Marietje Schaake	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Maria Badia i Cutchet, Hiltrud Breyer, António Fernando Correia de Campos	